

CONTABILITÀ • 15 ottobre 2026

N.38 12 OTTOBRE 2026

Conferimenti in società semplice, il realizzo controllato si ferma alla contabilità

La risposta 176/2026 esclude il realizzo controllato per i conferimenti in società semplice, valorizzando l'assetto contabile della conferitaria

di Michela Filippini

Con la risposta 176/2026 l'agenzia delle Entrate torna, dopo il Dlgs 192/2024, sul conferimento di partecipazioni di controllo in una società semplice. Secondo l'Ufficio, il regime del realizzo controllato dell'articolo 177, comma 2, Tuir non si applica ai conferimenti a favore di società semplice, che vanno invece valutati al valore normale. Nella risposta, tuttavia, l'Agenzia non ripropone la tesi, sostenuta fino alla riforma, secondo cui la conferitaria doveva essere una società di capitali per effetto dei requisiti previsti dal comma 1 per la permuta. L'Agenzia riconosce, anzi, che la norma riformata nulla dispone in ordine alla natura della conferitaria, fondando il diniego sull'assenza, in capo alla società semplice, di un obbligo di tenuta delle scritture contabili da cui ricavare in modo oggettivo l'incremento del patrimonio netto.

Il realizzo controllato e la sua evoluzione

Come noto, il conferimento di partecipazioni costituisce, in via generale, un atto di natura realizzativa, per il quale l'articolo 9, commi 2 e 5, Tuir assume quale corrispettivo il valore normale delle partecipazioni conferite, sicché la differenza tra quest'ultimo e il costo fiscalmente riconosciuto genera una plusvalenza o una minusvalenza.

A tale regola deroga l'articolo 177, comma 2, Tuir nell'ipotesi in cui, per effetto del conferimento, la società conferitaria acquisisca il controllo di diritto di un'altra società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), Codice civile, ovvero incrementi un controllo già esistente.

In tali casi il valore di realizzo non è determinato sulla base del valore normale, bensì in misura corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento, che coincide, di regola, con il valore contabile al quale la conferitaria iscrive la partecipazione ricevuta (c.d. neutralità indotta).

Per effetto delle modifiche intervenute nel 2005, che hanno sostituito il riferimento al "reddito dell'impresa conferente" con quello al "reddito del conferente", il regime è divenuto astrattamente accessibile anche ai soggetti che non operano in regime d'impresa e, dunque, alle persone fisiche e alle stesse società semplici, allorché conferiscano le partecipazioni da esse detenute.

Più recentemente, la legge delega 111/2023 ha demandato al legislatore delegato la sistematizzazione della disciplina degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, nel rispetto del principio di valutazione basato sul patrimonio netto formato dalla conferitaria (articolo 6, comma 1, lettera f), e a tale criterio ha dato attuazione l'articolo 17 Dlgs 192/2024, in vigore dal 31 dicembre 2024.

Nel testo previgente il comma 2 nulla disponeva in ordine alla natura della conferitaria, mentre il comma 1 poneva (e tutt'ora pone) precisi requisiti soggettivi per la permuta, richiedendo che tanto il soggetto che acquisisce o integra il controllo quanto la società scambiata siano società di capitali o enti commerciali residenti (articolo 73, comma 1, lettere a e b, Tuir).

Un primo e più risalente orientamento di prassi (risoluzione 446/E/2008) aveva interpretato il comma 2 secondo il suo tenore letterale, ammettendo il conferimento in una società in accomandita semplice della totalità delle azioni di una società per azioni. Tuttavia, con la risoluzione 43/E/2017 l'Agenzia ha mutato orientamento, ritenendo che, per ragioni di ordine logico-sistematico, al conferimento di cui al comma 2 dovessero applicarsi, pur in assenza di un richiamo espresso, le medesime condizioni soggettive previste dal comma 1, con la conseguenza che tanto la conferitaria quanto la società scambiata avrebbero dovuto essere società di capitali residenti.

La tesi ha suscitato sin dall'origine non poche perplessità, giacché l'assenza di requisiti soggettivi nel comma 2 non sembrava potersi ricondurre né a una svista del legislatore né a un rinvio implicito al comma 1, che disciplina un negozio diverso. Portata alle estreme conseguenze, inoltre, tale lettura avrebbe condotto a escludere dal regime anche la società a responsabilità limitata conferitaria, dal momento che il comma 1 contempla la sola attribuzione di azioni, con un esito difficilmente conciliabile con il riferimento espresso del comma 2 alle "azioni o quote".

Il Dlgs 192/2024 ha, tuttavia, profondamente modificato il comma 2 dell'articolo 177, **capovolgendone la prospettiva**, in quanto la norma non fa più riferimento alle partecipazioni ricevute dal conferente, bensì a quelle conferite, e il regime si applica ai "conferimenti di azioni o quote in società" mediante i quali la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo "di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d)".

Il legislatore ha così delimitato in modo autonomo l'ambito soggettivo del conferimento, fissando un requisito espresso per la società scambiata, che può essere una società residente o non residente dotata di assemblea ordinaria, senza porre alcun requisito con riguardo alla conferitaria. È venuto meno, inoltre, il riferimento alle "azioni o quote" emesse da quest'ultima.

Pertanto, la tesi dell'automatica estensione dei requisiti del comma 1 ai commi 2 e 2-bis non sembra più fondatamente sostenibile. Restano fermi, tuttavia, la necessità che la società scambiata sia dotata di un'assemblea ordinaria nella quale esercitare il controllo di diritto, con la conseguente esclusione delle società di persone quali società conferite.

Il regime contabile della società semplice

La società semplice non è soggetta agli obblighi di tenuta delle scritture contabili previsti dall'articolo 2214 Codice civile, che impone il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture all'imprenditore che esercita un'attività commerciale, attività che l'articolo 2249 preclude a tale tipo sociale, il cui oggetto resta pertanto circoscritto all'attività agricola, all'esercizio in forma associata di attività professionali e alla gestione non imprenditoriale di patrimoni.

Alla società semplice non si applicano, inoltre, né gli obblighi contabili che l'articolo 2302 pone a carico della società in nome collettivo né la disciplina del bilancio degli articoli 2423 e seguenti. Neppure l'articolo 111-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, che impone la redazione del bilancio alle società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano tutti società di capitali, trova applicazione nei confronti della società semplice.

Sul piano tributario, l'articolo 6, comma 3, Dpr 600/1973, nel prevedere l'obbligo per le società di persone di redigere e conservare un bilancio composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, esclude espressamente al comma 4 le società semplici, per le quali permane il solo obbligo dichiarativo. Obblighi contabili specifici sorgono soltanto nelle ipotesi particolari contemplate dall'articolo 13 del medesimo decreto, quali la società tra professionisti o la società che operi in qualità di sostituto d'imposta.

In mancanza di obblighi contabili, l'unico documento periodico previsto dalla legge è il rendiconto, del quale l'articolo 2261 Codice civile riconosce ai soci che non partecipano all'amministrazione il diritto di ottenere la presentazione al termine di ogni anno, salvo il diverso termine stabilito dal contratto, e alla cui approvazione l'articolo 2262 subordina, salvo patto contrario, il diritto di ciascun socio di percepire la propria parte di utili.

In ordine alla natura del rendiconto, una parte della dottrina ritiene che esso coincida con quello dovuto dal mandatario ai sensi dell'articolo 1713 Codice civile, richiamato dall'articolo 2260, e consista pertanto in un prospetto delle entrate e delle uscite privo di forma vincolata, valorizzando a tal fine sia la circostanza che la società semplice non è tenuta alle scritture contabili, che del bilancio costituiscono il presupposto, sia la distinzione terminologica operata dal codice, che fa riferimento al rendiconto per la società semplice e al bilancio per la società in nome collettivo (articolo 2303).

Secondo l'opposta tesi, il rendiconto costituirebbe invece un vero e proprio bilancio, posto che l'utile distribuibile è un risultato di bilancio e non una mera eccedenza di cassa, e per la sua redazione sarebbe sufficiente una contabilità semplificata. Tale seconda impostazione è accolta dalla giurisprudenza, secondo la quale il rendiconto deve essere redatto secondo i criteri previsti per il bilancio delle società di capitali (Cassazione n. 2962/2017) e deve comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa (Tribunale di Milano 29 luglio 2020).

Ciononostante, a prescindere dall'assenza di un obbligo, la società semplice può tenere le scritture contabili su base volontaria e redigere un bilancio seguendo lo schema di stato patrimoniale dell'articolo 2424 Codice civile.

La risposta 176/2026

Nella risposta a interpello l'Agenzia, pur riconoscendo che le modifiche normative nulla precisano in ordine alla natura della conferitaria, incentra l'analisi sull'assetto contabile della società semplice, caratterizzata da una struttura giuridica semplificata e dall'assenza di un impianto contabile tipizzato.

Secondo l'Ufficio, le norme applicabili alla società semplice delineano un modello nel quale non vi è l'obbligo di predisporre un apparato contabile in grado di determinare in modo oggettivo e documentato il valore di realizzo.

È utile notare, in primis, come l'Ufficio, dopo aver dato atto che la norma riformata nulla precisa sulla natura della conferitaria, non riproponga l'estensione dei requisiti del comma 1 affermata dalla risoluzione 43/E/2017, confermando, seppur implicitamente, la lettura secondo cui il nuovo comma 2 ha un ambito soggettivo autonomo. Le risposte che estendevano ai commi 2 e 2-bis i requisiti della permuta potrebbero quindi considerarsi superate, con la conseguenza di aprire la strada a conferimenti, ad esempio, in favore di società di persone commerciali, obbligate alla tenuta delle scritture.

È inoltre utile notare come nel caso esaminato, facendo fede alla sintesi contenuta nella risposta pubblicata, gli istanti non sembrano aver rappresentato la tenuta di alcuna contabilità, limitandosi a quantificare l'incremento patrimoniale secondo l'assetto civilistico prescelto. Resta pertanto da chiarire quale sarebbe l'esito qualora la società semplice tenesse per scelta una contabilità ordinaria e redigesse un bilancio secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

La “contabilità” ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni

Un utile termine di raffronto è offerto dalla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, nella quale il legislatore ha parimenti affidato la determinazione della base imponibile delle partecipazioni al patrimonio netto contabile della società.

L'articolo 16, comma 1, lettera b), Dlgs 346/1990 stabilisce, infatti, che per le azioni non quotate e per le quote di società non azionarie, “comprese le società semplici e le società di fatto”, la base imponibile è costituita dal valore proporzionalmente corrispondente al patrimonio netto della società “risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo

conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23". La disposizione, applicabile anche alle donazioni in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 56, comma 3, delinea dunque un regime, analogo a quello previsto dall'articolo 15 per la valutazione dell'azienda, che ricollega il criterio di determinazione del valore alla presenza o meno di un documento contabile e che, a differenza dell'articolo 177 Tuir, individua espressamente la regola da applicare in sua mancanza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il patrimonio netto risultante dal bilancio è vincolante per l'Amministrazione finanziaria, salvo che essa denunci motivatamente l'inattendibilità delle poste di bilancio, assumendone il relativo onere probatorio, ovvero proceda alla loro attualizzazione in ragione dei mutamenti intervenuti tra la data del bilancio e quella di apertura della successione. Il carattere vincolante del dato contabile presuppone, peraltro, l'esistenza di una contabilità regolarmente tenuta e l'iscrizione di tutte le poste attive e passive secondo i criteri degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, sicché la giurisprudenza ha ricondotto all'ipotesi di "mancanza di bilancio o inventario" il caso della società in contabilità semplificata (Cassazione 2773/2009).

Nella risposta a interpello 5/2021, l'Agenzia, chiamata a pronunciarsi sulla donazione della nuda proprietà di quote di una società semplice titolare di immobili, ha affermato che, in assenza di bilancio o inventario, occorre procedere a una valutazione analitica del valore complessivo del patrimonio sociale, quantificando il valore effettivo di ciascun bene e diritto secondo i criteri degli articoli 14 e seguenti Dlgs 346/1990 e individuando le passività deducibili a norma degli articoli da 21 a 23.

Il profilo di maggiore interesse ai fini che qui rilevano risiede nella formulazione adottata dall'Agenzia, la quale ha circoscritto il chiarimento alla quota di una società semplice "che non abbia redatto né bilancio né inventario", richiamando al contempo l'orientamento della Cassazione sul carattere vincolante del patrimonio netto risultante dal bilancio. Tale precisazione, che sarebbe risultata superflua ove la società semplice fosse stata ritenuta per definizione estranea al primo dei criteri dell'articolo 16, è stata letta in dottrina come un implicito riconoscimento del fatto che, in presenza di un bilancio o di un inventario, debbano assumersi i valori contabili in essi indicati, anche con riguardo agli immobili sociali. Altri autori hanno invece mantenuto un atteggiamento più cauto, ritenendo dubbio che il rendiconto redatto dagli amministratori, ancorché conformato ai criteri e alla forma di un bilancio d'esercizio, possa essere assunto a riferimento ai fini della determinazione della base imponibile. L'impostazione accolta in ambito successorio sembra comunque fare leva sul dato fattuale dell'esistenza del documento contabile e non sulla sussistenza di un obbligo giuridico di redigerlo, in coerenza con la lettera dell'articolo 16, che richiama il bilancio e l'inventario senza distinguere a seconda che la loro redazione sia obbligatoria o facoltativa.

Trasposte nell'ambito dell'articolo 177 Tuir, tali indicazioni inducono a ritenere che la motivazione della risposta 176/2026 possa essere letta in termini meno preclusivi di quanto la sua formulazione lasci intendere.

In entrambe le discipline, infatti, il legislatore sostituisce alla stima del valore corrente un dato contabile, il patrimonio netto, ritenuto idoneo a esprimere in modo oggettivo il valore fiscalmente rilevante, e accetta che esso possa discostarsi, anche in misura significativa, dal valore di mercato dei beni. In entrambe, inoltre, l'affidabilità di tale dato poggia non tanto sull'obbligo di redigere il documento, quanto sulla sua conformità alle regole civilistiche che ne disciplinano la formazione e sul potere dell'Amministrazione di contestarne motivatamente le risultanze. Ove, dunque, la società semplice conferitaria tenesse una contabilità ordinaria e redigesse un bilancio secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, rilevando il conferimento in conformità ai principi contabili, l'incremento di patrimonio netto risulterebbe determinato con un grado di oggettività non inferiore a quello che la prassi ritiene sufficiente ai fini dell'articolo 16 Dlgs 346/1990, e l'esclusione dal regime del realizzo controllato finirebbe per fondarsi sulla sola natura facoltativa delle scritture e, dunque, in ultima analisi, su un requisito soggettivo che la norma riformata non contempla.

Non possono, in ogni caso, trascurarsi le differenze tra le due discipline.

L'articolo 16 Dlgs 346/1990 individua espressamente un criterio sussidiario per l'ipotesi di mancanza del bilancio o dell'inventario, mentre l'articolo 177 non ne prevede alcuno, sicché l'impossibilità di misurare il patrimonio netto formato dalla conferitaria determina l'integrale riespansione della regola generale del valore normale.

Conclusioni

La risposta 176/2026 esclude, allo stato, la possibilità di conferire partecipazioni in una società semplice in regime di realizzo controllato, ma perviene a tale conclusione sulla base di una motivazione che trasferisce la questione dal piano del tipo sociale a quello dell'assetto contabile della conferitaria e che, implicitamente, supera l'orientamento espresso dalla risoluzione 43/E/2017.

Sul piano operativo, la società semplice conserva la propria efficienza quale veicolo di detenzione e di trasmissione delle partecipazioni, ma il suo ingresso mediante conferimento sconta, secondo l'attuale orientamento dell'Agenzia, l'imposizione sulla base del valore normale.

Chi intenda avvalersi della neutralità indotta potrà quindi orientarsi verso una società di capitali o, ove compatibile con l'attività svolta, verso una società di persone commerciale, ovvero sottoporre al vaglio dell'interpello una società semplice dotata sin dalla costituzione di una contabilità ordinaria tenuta su base volontaria e di un bilancio redatto secondo gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

 **PER SAPERNE DI PIÙ**

Riproduzione riservata ©